

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2387

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato CAPITELLI

Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento
della stenografia in alcuni corsi di laurea

Presentata il 21 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende inserire l'insegnamento della stenografia — trattamento testi e dati — classe di concorso — 75/A — di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, in alcune facoltà o istituti universitari, perché tale disciplina, impartita negli istituti tecnici statali ad indirizzo amministrativo, turistico e per periti aziendali e corrispondenti in lingue straniere, non è inserita nei piani di studio di nessuna facoltà o istituto universitario. La disciplina di stenografia — trattamento testi e dati non deve essere intesa come una tecnica dell'automazione ma nel suo valore formativo.

Si evidenzia inoltre la necessità che gli insegnanti di stenografia e dattilografia, in possesso di specifica abilitazione all'inse-

gnamento, conseguita a seguito del superamento di pubblico concorso per esami e per titoli, appartenenti alla citata classe di concorso — 75/A — inclusa nella relativa tabella A, sono inquadrati economicamente come i restanti colleghi abilitati ed inseriti nella medesima tabella A. Tale equiparazione è urgente per eliminare una assurda discriminazione generatasi anche tra alcuni docenti di stenografia e dattilografia, che, in base alla legge 30 luglio 1973, n. 477, pur espletando qualitativamente quantitativamente le stesse funzioni, rispetto al restante personale docente della classe di concorso 75/A, risultano con un inquadramento economico superiore al pari del restante personale docente incluso nella tabella A.

Sono questi i più significativi motivi per i quali si auspica che la presente proposta di legge venga sollecitamente esaminata ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Discipline di studio*).

1. Le Tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono integrate nel senso che le facoltà o gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio nonché in scienze della comunicazione e scienze politiche possono rilasciare anche diplomi di laurea con indirizzo in stenografia-trattamento testi e dati.

2. I corsi di laurea con indirizzo in stenografia-trattamento testi e dati comprendono nei piani di studio, come materie fondamentali, i seguenti insegnamenti:

a) storia della scrittura stenoscrittura-trattamento testi, biennale;

b) grammatica dei linguaggi stenografici ammessi al pubblico insegnamento-trattamento testi e dati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, biennale;

c) abilità linguistico-stenografica di un idioma a scelta dello studente, biennale;

d) transcodificazione nei linguaggi stenografici di cui alla lettera b);

e) iper-multimedialità di cui alle lettere a) e b);

f) didattica della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati classe di concorso 75/A;

g) glottologia;

h) filosofia del linguaggio.

ART. 2.

(Requisiti per l'ammissione dei docenti all'insegnamento).

1. L'insegnamento di storia della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, di grammatica dei linguaggi stenografici, di abilità linguistico-stenografica, di transcodificazione, di iper-multimedialità e di didattica della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, è affidato, fino all'espletamento di appositi pubblici concorsi, ai docenti di dattilografia, stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore con provata esperienza relativamente ai nuovi metodi pedagogici e didattici.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità per la formulazione di una graduatoria per titoli, a livello regionale, riferita ai docenti con contratto a tempo indeterminato interessati ad assumere l'incarico di insegnamento di cui al comma 1.

3. L'insegnamento può essere altresì affidato con contratti di diritto privato, ai sensi delle relative norme emanate dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria superiore.

4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti ai docenti laureati con almeno trenta anni di attività di insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie di secondo grado, nonché ai laureati nei corsi di cui all'articolo 1.

ART. 3.

(Inclusione dei docenti nelle graduatorie provinciali).

1. La laurea conseguita in uno dei corsi di cui all'articolo 1 costituisce titolo per l'inclusione nelle graduatorie provinciali degli uffici scolastici regionali per l'insegnamento della stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, nelle

scuole secondarie superiori di secondo grado.

2. Solo coloro che sono in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 possono accedere alle prove d'esame del concorso a cattedra di stenografia-trattamento testi e dati.

3. Nelle more dell'espletamento del concorso a cattedra di cui al comma 2 si provvede a ricoprire le cattedre di stenografia-trattamento testi e dati, eventualmente disponibili, mediante la nomina di insegnanti con contratto a tempo determinato provvisti del titolo di cui al comma 1.

ART. 4.

(Ammissione all'insegnamento nei corsi di laurea).

1. Per gli insegnanti di stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, da inquadrare economicamente nel ruolo dei docenti laureati, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Ente unione professionale stenografia italiana di Alzano Lombardo (Bergamo), predispone una graduatoria di merito relativa al possesso di attestati o diplomi riguardanti l'innovazione nell'attività educativo-didattica, di docenza e direzione del corso biennale post-diploma svoltosi, nel biennio 1988-1990, presso l'istituto tecnico commerciale statale « Guido Piovene » di Vicenza e Nembro (Bergamo), di organizzazione e direzione di corsi di aggiornamento e di formazione e di seminari di studio autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dagli istituti regionali di ricerca educativa, dagli uffici scolastici regionali e dagli istituti statali.

2. Per i docenti di stenografia-trattamento testi e dati con contratto a tempo indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione, nella scuola secondaria superiore di secondo grado, privi degli attestati o diplomi di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca predispone, sentito l'Ente unione professionale stenografica italiana di Alzano Lombardo (Bergamo), un corso speciale di riconversione universitaria relativo ai nuovi metodi pedagogico-didattici e tecnologici riguardanti gli insegnamenti di cui all'articolo 1, nonché alle tecnologie iper-multimediali, della durata di otto mesi.

3. I corsi sono tenuti da esperti docenti di stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore di secondo grado con provata abilità nella formazione-aggiornamento dei docenti.

4. Il corso speciale è strutturato in sei ore settimanali da suddividere in due pomeriggi.

5. Gli obiettivi programmatico-didattici del corso speciale, strutturati in moduli, relativi alle discipline oggetto di insegnamento, ricalcano le materie di cui all'articolo 1.

6. La frequenza al corso è obbligatoria.

7. Al termine del corso speciale i partecipanti elaborano ed illustrano una tesi, su un argomento oggetto di studio, concordata con i rispettivi docenti.

8. Ai corsisti giudicati idonei è rilasciato un apposito attestato-diploma equipollente al titolo conseguito dai laureati ai sensi della presente legge.

9. Coloro i quali non hanno conseguito il titolo di cui al comma 8 permangono nell'inquadramento economico dei docenti diplomati purché già in possesso di abilitazione ottenuta a seguito del superamento del relativo concorso a cattedre.

ART. 5.

(Corsi di riconversione universitaria).

1. I corsi speciali di riconversione universitaria per i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione, di stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, sono istituiti presso le facoltà e gli istituti universitari abilitati al conferi-

mento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio nonché in scienze della comunicazione e scienze politiche.

2. Le spese per i corsi di cui al comma 1 sono poste a carico dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Gli ammessi al corso di cui al comma 1 devono versare una tassa di iscrizione all'inizio del corso medesimo.

ART. 6.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nel rispetto delle norme sull'autonomia didattica degli atenei, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

€ 0,26



14PDL0023690